V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. C. 2536 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537 Governo *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)* 44

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 45

DL 110/2025: Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. C. 2586 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame conclusione – Parere favorevole)* 47

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 51

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere riguardanti la caserma « Boscariello » di Napoli e il comando dei vigili del fuoco di Barletta, Andria e Trani. Atto n. 291 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 48

SEDE REFERENTE

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024.
C. 2536 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.
C. 2537 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 5 agosto 2025.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge recanti il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, rinviato nella seduta del 5 agosto 2025, nella quale si è svolto l'esame preliminare dei provvedimenti medesimi.

Fa presente, altresì, che tutte le Commissioni alle quali i provvedimenti erano assegnati in sede consultiva hanno tra-

smesso le relazioni di rispettiva competenza, che sono in distribuzione, ad eccezione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che ha comunicato per le vie brevi che non esprimerà il parere di competenza.

Comunica, inoltre, che le predette Commissioni non hanno approvato proposte emendative riferite ai provvedimenti in esame.

Passando, quindi, all'esame del disegno di legge C. 2536, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024, segnala che non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge sul disegno di legge C. 2536, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024.

Delibera altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, segnala che anche con riferimento al disegno di legge C. 2537, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Frassini, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge sul disegno di legge C. 2537, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.

Delibera altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.
C. 2097 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 10 settembre scorso, ha esaminato il testo del provvedimento, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali, esprimendo un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che, in pari data, la medesima Commissione Affari costituzionali ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo integralmente entrambe le predette condizioni e non introducendo ulteriori modifiche al testo.

Tanto premesso, poiché il testo ora all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

In proposito, segnala che l'articolo aggiuntivo Schullian 1.0100 prevede che la festa di San Giuseppe, celebrata il giorno 19 marzo, sia considerata giorno festivo, equiparato alle festività riconosciute dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 1985. Al riguardo, osserva che la festività in parola, di cui si propone ora il ripristino, era stata introdotta per effetto dell'articolo 2 della legge n. 260 del 1949 ed era stata successivamente soppressa per effetto dell'articolo 1 della legge n. 54 del 1977.

Sul punto, ricorda che a precedenti interventi normativi di analogo contenuto, volti a reintrodurre festività nazionali in precedenza soppresse, quali quelle dell'Epifania il 6 gennaio e della festa nazionale della Repubblica il 2 giugno, non erano stati ascritti effetti finanziari.

Ciò premesso, ritiene nondimeno necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva neutralità finanziaria della proposta emendativa in commento.

Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI ritiene che il ripristino della festività di San Giuseppe, previsto dall'articolo aggiuntivo Schullian 1.0100, sia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di copertura finanziaria.

In proposito, fa presente preliminarmente che il godimento della festività soppressa è riconosciuto esclusivamente ai soggetti titolari di rapporti di lavoro svolti in esecuzione di contratti collettivi già efficaci. Viceversa, l'eventuale ripristino della festività oggetto della proposta emendativa in esame determinerebbe effetti rispetto a una platea più estesa di potenziali lavoratori beneficiari.

Evidenzia, altresì, che le festività soppresse vengono, ordinariamente, godute dai dipendenti in giornate dell'anno differenti, mentre il ripristino della festività comporterebbe la automatica fruizione, per l'intera platea dei dipendenti, della giornata festiva il 19 marzo. Ciò sarebbe suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi alla spesa per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai settori nei quali devono essere assicurati la continuità operativa e i servizi essenziali.

Per le suddette motivazioni, ritiene quindi che il ripristino della festività di San Giuseppe, previsto dall'articolo aggiuntivo in esame, sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica analoghi a quelli quantificati in relazione al provvedimento in esame, recante l'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel ringraziare il sottosegretario Freni per i chiarimenti forniti, ricorda a quest'ultimo che, nell'ambito dei maggiori oneri connessi all'attuazione del provvedimento in esame, non sono state prese in considerazione le spese necessarie a garantire l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, rispetto alle quali, nella seduta dello scorso 10 settembre, la sottosegretaria Albano ha escluso il determinarsi di ulteriori oneri, tenuto conto della riduzione dei livelli del servizio erogato in occasione del giorno di festività oggetto della proposta di legge medesima.

Il sottosegretario Federico FRENI prende atto di quanto rappresentato dalla deputata Roggiani.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, in considerazione dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo 1.0100, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere

nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) dichiara il voto contrario del proprio gruppo di appartenenza sulla proposta di parere da ultimo formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

DL 110/2025: Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.
C. 2586 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nel segnalare che il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, fa presente che l'articolo 1 dispone la nomina di un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in carica fino al 31 dicembre 2025, cui è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pari al compenso percepito dal Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che decade al momento del suo insediamento. Fa presente che la norma reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, al riguardo, che la relazione tecnica specifica che il compenso del commissario straordinario, essendo pari a quello del Direttore generale, sarà erogato utilizzando le risorse già stanziate a legislazione vigente per tale carica. Fa presente che il Governo ha inoltre precisato, nel corso dell'esame al Senato, che « la nomina del commissario straordinario non comporta oneri aggiuntivi oltre al compenso previsto per l'incarico e che, pertanto, la disposizione non genera nuovi fabbisogni nel bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ». Alla luce di tali elementi, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 2, fa presente che la norma in esame accantona, a decorrere dall'anno 2025, una quota fino a 20 milioni di euro annui del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per destinarli all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività dallo stesso erogate e rendicontate nell'anno precedente, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Specifica che un decreto interministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definirà, nel limite massimo di cui al comma 1, le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, l'importo della quota assegnata annualmente e le modalità di rendicontazione delle attività svolte in relazione a tali funzioni, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

In proposito, fa presente che la relazione tecnica afferma che l'accantonamento trova capienza nell'ambito delle citate risorse, destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996, senza compromettere l'attuazione degli interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. Rileva che, nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha inoltre riferito una

stima della disponibilità complessiva per l'anno 2025 delle risorse destinate agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, pari a circa 1.579,7 milioni di euro. Rileva che tali risorse, al netto degli accantonamenti già previsti, compresi i predetti 20 milioni di euro destinati all'Ospedale Bambino Gesù, circa 629,7 milioni di euro, ammonterebbero a circa 950 milioni di euro, un importo in linea con quanto assegnato alle regioni per gli obiettivi di piano nel 2024, pari a 926,8 milioni di euro. Preso atto di tali elementi di informazione e considerato che l'importo di 20 milioni di euro annui rappresenta il limite massimo dell'accantonamento destinato all'Ospedale Bambino Gesù, il cui importo effettivo verrà definito annualmente con decreto interministeriale, non formula osservazioni.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, sul provvedimento in esame *(vedi allegato)*.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice,* formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2586, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 110 del 2025, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere riguardanti la caserma « Boscariello » di Napoli e il comando dei vigili del fuoco di Barletta, Andria e Trani.
Atto n. 291.
(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la nomina del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata *pro tempore* a Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per il coordinamento, in maniera sinergica, di tutti i procedimenti amministrativi necessari per gli interventi riguardanti la caserma « Boscariello » di Napoli e il comando dei Vigili del fuoco di Barletta, Andria e Trani.

In proposito, segnala che il provvedimento in esame è finalizzato alla sostituzione del precedente Commissario straordinario, ingegner Placido Migliorino, già titolare dell'incarico dirigenziale di livello

generale di Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, il quale, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, era stato nominato quale Commissario straordinario per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative alla caserma « Boscariello » di Napoli e al nuovo comando dei Vigili del fuoco di Barletta, Andria e Trani, in considerazione della circostanza che, con decreto del presidente del Consiglio 6 novembre 2024, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata è stato conferito, all'ing. Lorenza Dell'Aera.

Con riferimento all'incarico oggetto dello schema in esame, ricorda che, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021, l'ingegnere Giuseppe D'Addato e l'architetto Maria Lucia Conti erano stati nominati, rispettivamente, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi relativi all'opera pubblica Napoli – caserma « Boscariello » e Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi relativi all'opera pubblica Barletta, Andria e Trani – comando dei Vigili del fuoco e che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2022, l'ingegnere Placido Migliorino era stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione di entrambe le citate opere.

In particolare, evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame, il Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata *pro tempore*, è nominato, in sostituzione dell'ingegnere Placido Migliorino, Commissario straordinario per gli interventi denominati: Napoli – caserma « Boscariello »; Barletta, Andria e Trani – comando dei Vigili del fuoco.

Fa presente che, ai sensi del successivo comma 2, al Commissario straordinario non spetta, in ragione dell'incarico attribuito, alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Ricorda altresì, che ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo, al Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021 – con esclusione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto – e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022.

Osserva, al riguardo, che il citato comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, relativo al compenso del Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi relativi all'opera pubblica Barletta, Andria e Trani – comando dei Vigili del fuoco prevedeva che esso fosse posto a carico del quadro economico dell'inerente opera e fosse composto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, da una parte fissa, stabilita in 50.000 euro annui lordi e da una parte variabile, non superiore a 50.000 euro annui lordi, fatti salvi i limiti retributivi di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011.

Evidenzia che il comma 4 dell'articolo 1 prevede, infine, che il Commissario straordinario svolga le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per quanto attiene alle opere da realizzare, ricorda che la loro individuazione e la nomina del Commissario sono state approvate con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che, in riferimento alla realizzazione o al completamento di interventi caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative, ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, ha previsto la possibilità di nominare Commissari straordinari dotati di po-

teri derogatori al codice dei contratti pubblici.

Avverte, inoltre, che nelle premesse dello schema in esame si ricorda che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2024, ha previsto l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 e, pertanto, si precisa che il provvedimento in esame è adottato nelle more dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con riferimento ai profili di carattere finanziario del provvedimento, segnala che, come già evidenziato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento medesimo, al Commissario straordinario non spetta, in ragione dell'incarico attribuito, alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica e che, ai sensi del successivo comma 3, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, con esclusione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto, che aveva inizialmente previsto un compenso per il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi relativi all'opera pubblica Barletta, Andria e Trani – comando dei Vigili del fuoco, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022.

Tanto premesso, non avendo osservazioni da formulare rispetto ai profili finanziari del provvedimento, propone di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di deliberazione della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

DL 110/2025: Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. C. 2586 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Il decreto-legge detta disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), in un contesto di crescente centralità dell'Agenzia nel coordinamento tra Stato e regioni in materia sanitaria, anche alla luce degli interventi legati al PNRR e alla digitalizzazione dei servizi, nonché misure di finanziamento per l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

A tal fine, introduce uno strumento di *governance* straordinaria, incidendo temporaneamente sulla struttura organizzativa di vertice dell'ente attraverso la nomina di un Commissario straordinario, al quale vengono attribuiti i poteri ordinariamente riferibili al Presidente, al Consiglio di amministrazione e al Direttore generale dell'Agenzia. Inoltre, si prevede di destinare all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, una quota del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in misura fino a 20 milioni di euro annui, con decorrenza dal 2025, sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività erogate e rendicontante dalla struttura nell'anno precedente.

Articolo 1 (*Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali*)

La disposizione, al comma 1, disciplina la procedura di nomina del commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, subordinandola all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi del comma 2, il commissario, il cui mandato è destinato a concludersi il 31 dicembre 2025, assume, per il periodo in cui è in carica, le funzioni del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione, che decadono al momento della nomina del commissario. Il commissario esercita, quindi, poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Agenzia approvato con decreto del Ministro della salute del 26 giugno 2023.

Al comma 3, si precisa che il commissario potrà essere scelto anche al di fuori della pubblica amministrazione, tra esperti di comprovata competenza in ambiti strategici del sistema sanitario e che, qualora il soggetto nominato abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo se non incompatibile con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Il comma 4 prevede che il compenso spettante al commissario straordinario, da determinarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia pari a quello del Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e, pertanto, corrisposto con le risorse già stanziate a legislazione vigente per tale carica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una sostituzione temporanea degli organi statutari, con compenso già previsto nel quadro normativo vigente.

Il comma 5 prevede la clausola d'invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle dotazioni già previste dal bilancio dell'Agenzia.

Articolo 2 (*Misure urgenti per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù*)

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'accordo internazionale ratificato con la legge n. 187 del 1995. Considerata la peculiare natura giuridica dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, ***appartenente alla Santa Sede***, e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 171, della legge n. 311 del 2004, che sancisce il principio di non differenziazione della remunerazione dell'attività resa in base alla provenienza dei pazienti, la disposizione prevede, a partire dal 2025 e con riferimento alle attività erogate nell'anno precedente, che venga accantonata una quota del Fondo sanitario nazionale destinata ad "obiettivi di piano" fino a 20 milioni di euro annui per il riconoscimento di funzioni assistenziali a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, per la definizione delle quali è previsto un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel limite delle risorse dei citati 20 milioni di euro e nell'ambito del quale sono definite anche le modalità di rendicontazione da parte dell'Ospedale delle attività assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate.

L'Ospedale pediatrico Bambino Gesù Irccs assicura l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza sanitaria previsti dalla normativa vigente, nel rispetto degli indirizzi e obiettivi indicati dal Piano sanitario nazionale, assicurando elevati *standard* di qualità e appropriatezza assistenziale e prestazionale per pazienti pediatrici provenienti da tutto il territorio nazionale e dall'estero.

Nel contesto delle più generali necessità di garantire il perseguimento di obiettivi nazionali sanitari ricorrono in merito i presupposti per vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale per la

realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'importo che viene accantonato, nel limite di 20 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, trova capienza nell'ambito delle citate risorse di cui all'articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge n. 662 del 1996, senza compromettere l'attuazione degli interventi già programmati.

Articolo 3 (*Entrata in vigore*)

La disposizione prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

15/09/2025

Daria Perrotta